

L.R. 14/2016 del 26/5/2016

Attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e la Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell'impiantistica ai sensi dell'art. 25, comma 3bis e 8bis L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"- Approvazione schema convenzione-

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 e successive modifiche ed integrazioni ("Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare") è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2;
- l'Ente d'Ambito, (EdA) è l'Autorità d'Ambito costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni amministrative inerenti la gestione dei rifiuti;
- l'art. 25 della richiamata L.R 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.22 del 01.07.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA1 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;

PREMESSO inoltre che

- a) la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare), al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, ha riordinato la normativa regionale di settore definendo un riassetto della governance attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina

dell'organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito (EEdA) quali enti di governo d'ambito;

b) il riordino è intervenuto nell'osservanza delle previsioni dell'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i., che, in particolare, ha previsto:

- al comma 1, che le Regioni *“organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”*;
- al comma 1-bis che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*;

c) la L.R. n. 14/2016, in coerenza con le previsioni dell'art. 14, comma 27, lettera f) del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i., ha implementato un sistema di governance incentrato sull'attribuzione delle competenze ai Comuni, da esercitare in forma associata da parte degli Enti d'Ambito, idoneo a superare il preesistente assetto organizzativo e gestionale;

d) in merito agli assetti territoriali, l'art. 7 della L.R. n. 14/2016 ha definito l'Ambito Territoriale Ottimale come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

e) per l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, all'art. 23 comma 1 il territorio regionale è stato ripartito nei seguenti ATO: a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1; b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2; c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3; d) Ambito territoriale ottimale Avellino; e) Ambito territoriale ottimale Benevento; f) Ambito territoriale ottimale Caserta; g) Ambito territoriale ottimale Salerno;

- f) l'art. 25, comma 3 della L.R. n. 14/2016, in relazione agli ATO in cui è ripartito il territorio regionale, ha istituito i corrispondenti Enti d'Ambito, il cui Statuto definisce l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi dell'Ente medesimo, attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i Comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA;
- g) l'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 25, comma 4, è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio;
- h) l'art. 26, comma 1, annovera, tra le competenze dell'EdA, alla lettera a) la predisposizione, l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU, ed alla lettera c) l'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e l'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO altresì che

- a) ai fini della chiusura dello stato emergenziale dei rifiuti in regione Campania e del ritorno ad un regime ordinario, con l'emanazione del D.L. n. 195/2009 (*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.*) convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2010, si è sancito l'immediato subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle società da loro partecipate, nei contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;
- b) i flussi dei rifiuti indifferenziati dei 92 Comuni della Città Metropolitana di Napoli ricadenti negli ATO NA1, NA 2, NA 3, ai fini dello smaltimento/recupero dei rifiuti urbani residuali della raccolta differenziata, confluiscono negli impianti TMB;
- c) ai sensi dell'art.40 comma 3 della L.R. n. 14/2016, le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della L.R. n. 14/2016;

PREMESSO infine che

- a) il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha previsto, in particolare:
- all' Art. 6 (*Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità*) al comma 1 “*Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente*”, e al comma 2 “*Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.*”;
- b) alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, la Regione ha proceduto con Legge Regionale 07 agosto 2023, n. 19 “*Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14*” all'adeguamento della normativa regionale di settore, in particolare con introduzione dell'art. 26 bis (*Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti*) della L.R. n. 14/2016, che ha previsto e disciplinato la possibilità per gli Enti d'Ambito di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche per singoli segmenti del ciclo, a società in house, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l'adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione;
- c) in relazione al mancato perfezionamento delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio, i tre Enti d'Ambito NA 1, NA 2 e NA 3, hanno

rappresentato da ultimo le difficoltà dei Comuni ricadenti nella Città Metropolitana di Napoli, ad esperire le procedure previste dalla vigente normativa per l'eventuale acquisizione di partecipazione a società a totale capitale pubblico e contestualmente, nell'ottica di preservare la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento a servizio del ciclo integrato dei rifiuti del territorio metropolitano, hanno auspicato un intervento normativo regionale finalizzato a valorizzare le previsioni del comma 2 dell'articolo 5 del d.Lgs. 201/2022, che prevede *“le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio [...]”*;

d) il Decreto-legge n. 1/2012, all'art. 25, comma 4, ha previsto la possibilità del c.d. affidamento disgiunto delle singole componenti del ciclo integrato; pertanto le diverse fasi del ciclo dei rifiuti possono essere gestite su bacini di affidamento diversi, che siano coerenti con le rispettive peculiarità. In particolare, lo spazzamento e la raccolta (caratterizzati da attività labour intensive) possono insistere su bacini di affidamento più ristretti, mentre le fasi "a valle" del ciclo, corrispondenti ad attività capital intensive quali il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani per raggiungere adeguate economie di scala devono insistere su bacini con una dimensione più ampia, in quanto presuppongono una rilevante dotazione impiantistica che richiede "grandi numeri" per rivelarsi efficiente;

e) la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*), nel dettare disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, prevede, al comma 2 dell'art.1, che *“le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città*

e le aree metropolitane europee.”;

f) la richiamata L. n. 56/2014, al comma 44 dell'art.1, alle lettere b) e c), in particolare, prevede quali funzioni fondamentali della Città Metropolitana: “[...] b) *pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano[...].”;*

g) la Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13 (*Disposizioni di adeguamento normativo*), con l'art. 12, ha apportato ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, in particolare all'articolo 25, con l'introduzione del comma 3bis *“Ferme restando le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo spettanti agli EdA NA1, NA2, e NA3 e fatta salva la gestione separata del servizio, al fine di incentivare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), l'organizzazione del servizio in modo da consentire la realizzazione di economie di scala, la realizzazione dei programmi in corso per l'implementazione e ammodernamento degli impianti trattamento meccanico biologico (TMB) ex stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti (STIR) ed al fine di sviluppare e potenziare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli, in osservanza dei commi 2 e 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la Città Metropolitana di Napoli assicura la gestione unitaria degli impianti di trattamento e smaltimento e può provvedere alla gestione degli ulteriori impianti a tecnologia complessa, nel rispetto della normativa vigente e previo convenzionamento con gli EdA competenti per territorio, ai sensi del comma 8bis.”;* nonché del comma 8 bis *“In attuazione del comma 3bis gli EdA NA 1, NA 2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli stipulano, nel rispetto della pianificazione regionale e adeguando la pianificazione d'ambito, qualora necessario, apposita convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;*

- h) il richiamato articolo 12 della L.R. n. 13/2024 ha altresì apportato i pertinenti e consequenziali adeguamenti alla disciplina regionale vigente in materia di governance al fine di salvaguardare la coerenza sistematica dell'impianto normativo, attraverso la modifica, in particolare, degli articoli 26 bis, 39, 40 della L.R. n. 14/2016;
- i) l'art. 39 della L.R. n. 14/2016 (*Poteri sostitutivi della Regione*) prevede al comma 1, lettere b) *La Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d'Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti: [...] b) mancata attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 25, comma 8bis, 26, comma 1, lettere a) e c), e 26bis;*
- j) con nota prot. n. 475314 del 09/10/2024 lo STAFF 501791 nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, regolamentazione e controllo, al fine di consentire l'espletamento delle attività di competenza ai sensi della normativa vigente, ha richiamato l'attenzione degli EdA NA1, NA2 e NA3 e della Città Metropolitana di Napoli sul doveroso perfezionamento degli adempimenti finalizzati all'implementazione della governance della gestione del ciclo dei rifiuti, come rimodulati per effetto delle modifiche apportate alla L.R. n. 14/2016 dall'art. 12 della L.R. n. 13/2024, chiedendo di fornire elementi informativi esaustivi sulle iniziative assunte e sui pertinenti atti formali adottati, alla luce dell'intervenuta scadenza del termine di sessanta giorni previsto per l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 3bis e 8bis dell'art. 25 della L.R. n. 14/2016;
- k) con successiva nota prot. n. 529337 del 08/11/2024 l'amministrazione regionale ha sollecitato gli Enti al riscontro della richiamata nota prot. n. 475314 del 09/10/2024 per consentire l'espletamento delle attività di competenza ai sensi della vigente normativa regionale;

CONSIDERATO che

- a) è interesse degli Enti d'Ambito NA 1, NA 2, NA 3 e della Città Metropolitana di Napoli, perseguire la riorganizzazione del servizio di gestione dell'impiantistica su scala metropolitana al fine di consentire la realizzazione di economie di scala ed efficienze di servizio a beneficio degli enti locali interessati, attraverso un processo di aggregazione che superi l'assetto organizzativo improntato sui distinti ATO;

- b) è interesse comune individuare una soluzione di gestione unitaria degli impianti siti nell'area metropolitana, in grado di assicurare, tra l'altro:
- la prosecuzione delle attività di implementazione ed ammodernamento programmato degli impianti;
 - la salvaguardia del know how acquisito nell'ambito della gestione dell'impiantistica (segmento del servizio di smaltimento rifiuti c.d. capital intensive);
 - il conseguimento di economie di scala;
- c) si rende doveroso procedere ad assumere le determinazioni di competenza per l'organizzazione del servizio di gestione dell'impiantistica, nei termini previsti dalla vigente normativa di settore;
- d) si rende pertanto doveroso procedere all'attuazione dell'art. 25, comma 3bis e comma 8bis della L. r. n. 14/2016, attesa l'obbligatorietà degli adempimenti ivi prescritti e delle previsioni del novellato art. 39 della richiamata legge, attraverso la stipula della convenzione prevista per la disciplina dei rapporti tra gli Enti d'Ambito NA1, NA2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli;
- e) l'art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* prevede, al comma 1, che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”* e al comma 2 che *“Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”*;
- f) l'art. 25 comma 8 della L.R. n. 14/2016 prevede la possibilità di stipulare accordi tra gli Enti d'Ambito finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, con particolare riguardo all'ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle previsioni della pianificazione regionale;
- g) gli Enti d'Ambito NA1, NA2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli hanno proceduto alla elaborazione condivisa di uno schema di convenzione ad oggetto: *“Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e la Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell'impiantistica ai sensi dell'art. 25, comma 3bis e 8bis L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante “Norme di attuazione della*

disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"";

RITENUTO

- a) di dover procedere, in attuazione della Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13 “Disposizioni di adeguamento normativo”, che con l’art. 12, ha apportato ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, alla definizione dei rapporti tra gli Enti d’Ambito NA 1, NA 2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell’impiantistica ai sensi dell’ art. 25, comma 3bis e 8bis della L.R. n. 14/2016;
- b) di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione ad oggetto: “Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e la Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell’impiantistica ai sensi dell’art. 25, comma 3bis e 8bis L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"" allegato sub. “A” alla presente Deliberazione, unitamente all’Allegato tecnico, al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
- c) di dover demandare al Presidente, in rappresentanza dell’EDA, la sottoscrizione della Convenzione in oggetto;

VISTI

- a) il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- b) il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) il D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
- d) il D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 e s.m.i.;
- e) la L.R. n. 14/2016 e s.m.i.;
- f) la L. n. 205/2017 e s.m.i.;
- g) il D. Lgs. n. 201/2022 e s.m.i.;

Propone al Consiglio di deliberare:

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, in attuazione della Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13 “Disposizioni di adeguamento normativo”, che con l’art. 12, ha apportato ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, alla definizione dei rapporti tra gli Enti d’Ambito NA 1, NA 2, NA 3 e la Città Metropolitana di Napoli con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell’impiantistica ai sensi dell’ art. 25, comma 3bis e 8bis della L.R. n. 14/2016;
3. di approvare lo schema di convenzione ad oggetto: “Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e la Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell’impiantistica ai sensi dell’art. 25, comma 3bis e 8bis L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"” allegato sub. “A” alla presente Deliberazione, unitamente all’Allegato tecnico, al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
4. di demandare al Presidente, in rappresentanza dell’EDA Napoli 1, la sottoscrizione della Convenzione;
5. di approvare stante l’urgenza l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000;
6. di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti d’Ambito Napoli 2, Napoli 3, alla Città Metropolitana di Napoli ed alla Regione Campania;
7. di pubblicare la presente Deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione “Amministrazione Trasparente”).

Il Direttore Generale
dott. Cuono Liguori

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: Convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. fra gli EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 e la Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla gestione dell'impiantistica ai sensi dell'art. 25, comma 3bis e 8bis L.R. 26/05/2016, n. 14 e s.m.i. recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"-Approvazione schema convenzione-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim.

Il Direttore Generale
Cuono Liguori

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore Generale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ad interim.

Il Direttore Generale
Cuono Liguori